



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO FALLIMENTARE**

In persona del Giudice, Dott.ssa Sara Trabalza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura ex artt. 67 e seg.ti del d.lgs. 14/2019 n. 59/2023 ruolo procedimento unitario proposta da **FANELLI GIACOMO** (C.F.: FNLGCM67L12D653L), nato a Foligno PG il 12/07/1967 e ivi residente in Via Nazario Sauro, n. 8, rappresentato e difeso dall' Avv. Elisa Peppucci (C.F. PPPLSE78R63L188C) del Foro di Spoleto, con studio in Marsciano PG, Via Tuderte, n. 5 in forza di delega estesa in calce al ricorso e presso la quale elegge domicilio; RICORRENTE-

AVENTE AD OGGETTO: **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.In data 14.11.2022 il ricorrente sopra indicato ha provveduto a proporre istanza per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. D. Lgs. 14/2019, allegando relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Dott. Daniele Del Principe e domandando al Tribunale di Spoleto l'omologa del piano dallo stesso proposto.

Con decreto emesso in data 7.08.2023 il giudice designato, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, provvedeva in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 70 del d.lgs. 14/2019 e disponeva, in particolare che, nei venti giorni successivi alla comunicazione del proposto ricorso, ogni creditore potesse presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC e che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 del d.lgs. 14/2019 (ovvero entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte dei creditori), il professionista nominato in luogo di OCC, Dott. Daniele Del Principe, sentito il debitore, riferisse al giudice, mediante relazione scritta, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3 dell'art. 70.

In data 31.08.2023, il professionista nominato in luogo di OCC, Dott. Daniele Del Principe trasmetteva quanto dovuto, documentando l'avvenuta comunicazione ai creditori e dichiarando come non vi fossero osservazioni pervenute.

Il procedimento, trattato esclusivamente in forma cartolare, in ottemperanza al tenore letterale dell'art.70 del d.lgs. citato, giunge alla odierna decisione.



2. Tanto premesso, il ricorso proposto merita accoglimento, alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.

Sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si osserva, innanzitutto, quanto segue.

Il ricorrente può essere definito consumatore, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta.

Si premette come, in relazione alla nozione di consumatore, la Suprema Corte, già prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, con pronuncia n. 1869/2016 aveva posto l'attenzione sulla omogeneità del comparto debitorio, facendo rientrare nella relativa nozione "il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista" ovvero "chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero con chi lo sia tuttora ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività" (Cass. 2016/1869).

Secondo la lettura estensiva offerta dalla Suprema Corte, dunque, il debitore ben poteva aver contratto obbligazioni d'impresa o professionali, ma l'accesso al piano del consumatore risultava ammissibile allorquando al momento della presentazione del piano del consumatore fossero presenti i soli debiti al consumo, non già anche d'impresa.

L'art. 6 c. 2, lett. b) l. 3/2012, successivamente riformato, per effetto della entrata in vigore del D.L. 137/2020, convertito in L.18/12/2020 n.176, ha ampliato la nozione di "consumatore", prevedendo che rientri nel novero del "*consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali*".

Scomparso l'avverbio "esclusivamente", è consumatore, la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. In seguito alla entrata in vigore del Codice della Crisi (D.lgs. 14/2019), la nozione di consumatore è contenuta all'art. 2 lettera e), il quale indica come consumatore "*la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali*".

Nel caso di specie, dalla lettura del ricorso introduttivo del presente procedimento, si rileva come l'origine del sovraindebitamento – come anche specificato nella relazione particolareggiata del professionista nominato in luogo di OCC - sia da ascrivere "*....agli oneri e spese legati direttamente e indirettamente all'essere stato per molti anni l'unico percettore di reddito all'interno del suo nucleo familiare e poi, per la gran parte, alla successiva separazione giudiziale tra i coniugi, che ha determinato a suo carico un obbligo di mantenimento in capo alla moglie e ai figli, oltre che l'assegnazione della casa coniugale a questi ultimi*".

Nello specifico, circa l'origine del sovraindebitamento, nel ricorso introduttivo si legge che "Il sig. Fanelli si sposava in data 18.02.1990 con la sig.ra



Dopo 12 anni di matrimonio in data 10.05.2002 il ricorrente stipulava un contratto di mutuo ipotecario con l'istituto di credito CREDITO ITALIANO S.P.A. (oggi UNICREDIT S.P.A.) di durata 25 anni, per complessivi € 77.469,00 ai fini dell'acquisto dell'immobile (prima casa), ubicato nel comune di Foligno (PG), Via Monte Pettino n. 3 (all. n. 6).

Poichè la moglie non ha mai svolto attività lavorativa, ad ulteriore garanzia, il padre del ricorrente Sig. _____ prestava fideiussione per tutte le obbligazioni relative al finanziamento ipotecario (all. n. 7).

Tale immobile, consistente in un appartamento posto al piano secondo e in un garage al piano primo sottostrada, veniva acquistato dal ricorrente, unitamente all'allora coniuge, per i diritti di ½ ciascuno in regime di comunione legale dei beni.

Antecedentemente all'acquisto del suddetto immobile, destinato ad abitazione principale della famiglia, in data 26.07.2000, nascevano i due figli del ricorrente.

In data 18.10.2012 il Sig. Fanelli stipulava un ulteriore contratto di mutuo ipotecario con UNICREDIT S.P.A. (all. n. 8), della durata di 20 anni, per complessivi € 50.000,00, "esclusivamente per il sostenimento di spese per necessità personali, e/o familiari" e/o per il consolidamento di debiti chirografari pregressi (es. prestiti personali, finanziamenti con piano di ammortamento)" per far fronte a spese mediche, esigenze familiari (spese scolastiche, autovettura, ecc.) e a quelle relative all'immobile (manutenzione, mobilio, ecc.), che non riusciva più ad evadere in quanto unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare.

Infatti, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi (mod. 730) (all. n. 9) presentate dal ricorrente, la Sig.ra _____ risulta tra i familiari a carico per lo meno a far data dall'anno 2011.

La situazione finanziaria divenne poi insostenibile allorquando nel 2014-2015 vennero rilevati alcuni problemi di salute nella figlia, poi accertati definitivamente nel 2016 dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità di Perugia in

(all. n. 10), che hanno comportato notevoli esborsi economici da parte del ricorrente.

A seguito di ciò, al fine di ripianare la propria situazione debitoria, nonché per far fronte ad ulteriori spese quali, ad esempio, i lavori di pavimentazione esterna condominiale, i lavori di riparazione dell'autovettura, spese mediche della famiglia, nonché le spese legali per la separazione, il Sig. Fanelli, i cui redditi da lavoro rimanevano costanti, si vedeva "costretto" a contrarre diversi finanziamenti con varie società finanziarie quali COMPASS BANCA, FINDOMESTIC BANCA e INTESA SANPAOLO per complessivi € 80.000,00 circa tra il 2018 e il 2020 (all. n. 11-12-13).

In data 06.05.2020 il coniuge _____ depositava ricorso, innanzi al Tribunale di Spoleto, per la richiesta di separazione dal marito e, nell'ambito di tale procedimento (R.G. 776/2020), in data 13.10.2020 veniva disposto in capo al ricorrente l'obbligo di versamento di " un assegno di mantenimento dei due figli maggiorenni, ma non ancora autosufficienti, e della moglie, di € 800,00 complessivi mensili da versare alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese (€ 250,00 per la moglie ed €



275,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli. Dispone che la casa coniugale rimanga nella disponibilità della _____ che continuerà ad abitarla unitamente ai figli” (all. n. 14).

Con la conseguenza che il sig. Fanelli dall’anno 2020 era costretto ad abbandonare la casa coniugale e, non avendo risorse economiche sufficienti per prendere in locazione un altro immobile, si trasferiva presso l’abitazione – anch’essa in locazione (all. n. 15) - dei propri genitori ultraottantenni, con i quali continua a vivere alla data odierna.

Dall’avvio della separazione sino ad oggi il sig. Fanelli, sebbene sia proprietario pro-quota della casa coniugale e sia tenuto a corrispondere unicamente la metà del mutuo relativo all’abitazione, ha continuato ad accollarselo per l’intero.

Tutto quanto sopra determinava un palese squilibrio tra le obbligazioni assunte dal ricorrente e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, non rendendo pertanto possibile l’adempimento degli impegni economici secondo le scadenze originariamente pattuite, se non mediante l’aiuto indiretto dei genitori ultraottantenni del ricorrente per le spese di sostentamento personale.

Non essendo però sufficiente, in data 23.11.2020 il ricorrente sottoscriveva un nuovo finanziamento con la VIVIBANCA S.P.A. per ulteriori € 27.025,31 (da restituirsi in n. 120 rate da € 350/cadauna con la cessione del quinto dello stipendio), utilizzato prevalentemente per il consolidamento di precedenti finanziamenti, tra i quali quello verso la medesima società finanziaria (all. n. 16).

Solo con provvedimento del Tribunale di Spoleto del 10.05.2023, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi, ribadita l’assegnazione della casa coniugale alla moglie e ai figli, nonché ridotto l’assegno di mantenimento da complessivi € 800,00 mensili ad € 600,00 mensili, e nello specifico € 225,00 per ciascun figlio ed € 150,00 per la moglie (all. n. 17)”.

Così ricostruita la genesi dell’indebitamento, nulla quaestio in merito alla possibilità di ricondurre il ricorrente alla nozione di consumatore, posto che i debiti dallo stesso contratti sono sorti, pacificamente, per scopi estranei alla attività professionale svolta e per far fronte esclusivamente ad esigenze di natura personale/familiare.

2.1. Il ricorrente non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né risulta avere beneficiato della esdebitazione per due volte ovvero non risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell’art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019.

La disposizione da ultimo citata rispecchia fedelmente la previsione di cui al precedente art. 7 della L. 3/2012, come modificato, il quale prevedeva al secondo comma, alla lett. d) ter che, “limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Tale richiamo si collegava con quanto disposto all’art. 12 bis, c. 3, a mente del quale il Giudice dovrebbe omologare il piano del consumatore soltanto laddove escluso “che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha



colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.

Più in particolare, si osserva come il ricorso del consumatore a detta procedura debba trovare la sua giustificazione, dal punto di vista dell'elemento oggettivo, nella sussistenza di esigenze particolarmente meritevoli di tutela giuridica; mentre, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, il ricorso deve essere fondato sulla diligenza del debitore, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, nel valutare la sussistenza della ragionevole prospettiva di poterle adempiere in quanto proporzionate alle proprie capacità economiche.

Detto concetto è ripreso dall'art. 68 comma 2 let. a), laddove si richiede che il ricorso proposto contenga, oltre alla indicazione delle cause dell'indebitamento, quella della diligenza impiegata del debitore nell'assumere le obbligazioni e dall'art. 69 del CCII che, tra le condizioni soggettive ostative al ricorso menziona, tra l'altro, l'aver cagionato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave.

Sul punto, si richiama ancora l'art. 124 bis del T.U.B., in combinato con l'art. 68 co. 3 CCI, in base al quale l'OCC nella sua relazione deve indicare se il soggetto finanziatore “*abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita*”; tale disposizione impone una valutazione *ex ante* che deve essere posta in essere dal finanziatore prima della concessione del finanziamento.

In tale prospettiva, si ritiene come la valutazione del merito creditizio che devono aver necessariamente condotto gli istituti di credito ai fini concessione dei mutui conclusi dal ricorrente possa assurgere da elemento idoneo a sostenere, in concorso con gli altri elementi offerti nella relazione particolareggiata, il giudizio da parte del giudice in ordine alla meritevolezza del debitore, ben potendo valere quale indice escludente il ricorso al credito non proporzionato alle capacità economiche dello stesso.

Al riguardo, pare utile richiamare il contenuto della relazione particolareggiata del professionista nominato in luogo di OCC, nella quale si legge che: “*Il sottoscritto, così come disposto dall'art. 68 co. 3 CCI, ha verificato il rispetto della sostenibilità del rapporto rate finanziamenti/reddito disponibile per l'anno 2020, considerando il ricorrente quale unico componente del nucleo familiare poiché separato a far data proprio da tale anno, dal quale è emersa la seguente situazione:*

*Reddito netto mensile anno 2020 € 2.100,00; Fabbisogno -€ 459,83 Reddito disponibile € 1.640,17
Compass Banca € 175,00 Findomestic Banca € 167,00 Intesa Sanpaolo € 237,00 Unicredit Banca (mutuo 2002) € 325,00 Unicredit Banca (mutuo 2013) € 306,00 ViViBanca € 350,00 Totale rate: € 1.560,00;*

Dai dati della tabella che precede si evince che il rapporto rate/reddito disponibile risulta rispettato e, pertanto, i soggetti finanziatori sembrerebbero aver “tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”.

Emerge, dunque, sulla scorta della relazione sopra richiamata e degli allegati documenti, come debba escludersi il profilo della colpa grave o della malafede del ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni rimaste inadempite.



2.2. Il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza relativi a debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione del professionista nominato Dott. Daniele Del Principe; lo stesso, infatti, ai sensi dell'art. 2 lettera b) del d.lgs. citato, non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, per quanto chiarito in ricorso.

Nello specifico, la nozione di sovraindebitamento contenuta alla lettera c) dell'art. 2 del d.lgs. 14/2019 è quella di *“stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo...”*.

La nozione di crisi è contenuta alla lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo *“stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*. Quella di insolvenza si trova alla lettera b) ed è riferita allo *“stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*.

Nello specifico, l'incapacità del ricorrente di far fronte, con il proprio reddito, alle obbligazioni assunte si ricava agevolmente dal raffronto, in termini di evidente squilibrio negativo, tra le entrate sulle quali lo stesso può contare e l'ammontare dei debiti rimasti inadempiti, come specificamente ricostruito nella relazione particolareggiata del professionista nominato in luogo di OCC.

Si legge, al riguardo, che: *“Il Sig. Giacomo FANELLI, attualmente lavoratore dipendente in forza a tempo indeterminato presso la VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. con la qualifica di operaio, riferisce di non essere in grado di sostenere il debito accumulato nei confronti dei creditori già indicati, in quanto le entrate mensili personali, detratte le somme da rimborsare, risultano completamente assorbite dalle spese correnti necessarie al proprio sostentamento nonché dalle spese per il mantenimento da corrispondere all'ex coniuge e ai due figli non ancora autosufficienti economicamente. Di seguito si rappresentano, in sintesi, le entrate/spese dichiarate relative al nucleo familiare attualmente composto dal ricorrente e dai genitori (ultraottantenni) di quest'ultimo:*

Entrate Importo/mese Stipendio Giacomo Fanelli (al netto della cessione del quinto) € 1.450 Pensione (padre) € 2.445

Pensione (madre) € 0

Totale € 3.895

Alla madre del ricorrente è stata riconosciuta l'invalidità al 100% sebbene senza il beneficio economico relativo all'indennità di accompagnamento; la stessa, così come asserito dal debitore, non percepisce nemmeno alcun assegno pensionistico (es. pensione sociale) in ragione dei redditi del marito.

L'importo mensile della pensione percepita da per complessivi € 2.445 è comprensivo di una pensione Inail legata al riconoscimento di una malattia professionale nonché di invalidità civile (accompagnamento), rispettivamente, di circa € 360/mese e di € 520/mese, queste ultime finalizzate a garantire al soggetto che la riceve il minimo vitale e a “reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia”; pertanto, è stato inserito tra le voci di spesa mensile il medesimo importo di € 880 (spese mediche).



Voci spesa Importo/mese Assegno mantenimento ex coniuge e figli € 800.

Affitto € 342

Acqua € 140

Energia elettrica € 147

Gas riscaldamento € 200

Telefono € 40

Vitto € 600

Carburante e spese autovettura € 150

Spese figli € 100

Spese mediche € 880

Varie e imprevisti € 200

Totale € 3.599

Pertanto, come si evince dai suesposti prospetti, le entrate familiari – detratte della cessione del quinto dello stipendio di € 350 sullo stipendio percepito dal ricorrente – risultano quasi totalmente assorbite dalle spese di sostentamento proprio e del nucleo familiare, non residuando, quindi, risorse finanziarie per il pagamento rateale degli altri finanziamenti contratti dal ricorrente.”

Si specifica ancora nella medesima relazione particolareggiata che “...il ricorrente, infatti, a fronte di una busta paga mensile di circa € 1.800,00 (al lordo della cessione del quinto in favore di VIVIBANCA) si vede attualmente costretto a pagamenti mensili per rimborso di finanziamenti per circa € 1.569,00. A tali pagamenti, occorre altresì aggiungere quanto da corrispondere a titolo di assegno di mantenimento pari ad € 800/mese, nonché la compartecipazione nelle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli.

Occorre segnalare che, con provvedimento del Tribunale di Spoleto del 10.05.2023, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, assegnata la casa coniugale alla ricorrente nonché ridotto l’assegno di mantenimento da complessivi € 800/mese ad € 600/mese di cui € 225 per ciascun figlio ed € 150 per la moglie”.

La situazione debitoria alla data odierna, in capo al Sig. Giacomo FANELLI, costituita integralmente da obbligazioni inerenti alla qualifica di consumatore, risulta essere la seguente:

1)-Compass Banca:

1.1. Finanziamento n. 26844796, chirografario per € 259,90;

1.2. Finanziamento n. 22390049, chirografario per € 8.536,54, debito residuo € 8.536,54;

1.3. Carta di credito n. 32153370259, chirografario per € 2.297,00, debito residuo € 2.997,00;

Totale debito residuo € 11.793,44

2)-Findomestic Banca S.p.a.

2.1. Linea di credito n. 10071468631343, chirografario per € 4.040,64, debito residuo € 4.040,64;

2.2. Linea di credito n. 20035004825503, chirografario, debito residuo € 3.473,11;

2.3. Linea di credito n. 10062111272882, chirografario, debito residuo € 5.373,69

2.4. Finanziamento n. 20220068448353, chirografario, debito residuo per € 7.230,73 Totale debito residuo € 20.118,17

3)- Intesa Sanpaolo S.p.a.



3.1. Finanziamento n. 00005600058951551, chirografario per € 14.229,62, debito residuo € 14.229,62;

4)- Unicredit S.p.a.

4.1. Finanziamento n. 0550001861994850, ipotecario per € 17.165,02, debito residuo € 17.165,02

4.2. Finanziamento n. 0550004274949000, ipotecario € 30.861,60, debito residuo € 30.861,60

Totale debito residuo € 48.026,62

5. ViViBanca S.p.A.

5.1. Finanziamento n. 95424, chirografario per € 31.850,00, debito residuo € 31.850,00. Totale debito complessivo ipotecario € 48.026,62 Totale debito complessivo chirografario €77.991,23;

Totale debito mutui/finanziamenti € 126.017,85.

A tali importi vanno aggiunti i compensi per il legale ed il professionista nominato in luogo di OCC, i quali sono stati stimati, ai sensi del DM 202/2014 in € 6.188,88 al lordo della cassa previdenza ed al netto dell'Iva e quello del legale Avv. Elisa PEPPUCCI, in misura pari ad € 4.160,00 comprensivi di IVA ed accessori di legge.

Pertanto, il totale della massa debitoria da soddisfare da parte del Sig. Giacomo FANELLI ammonta ad € 136.366,73.

L'attivo sul quale il ricorrente può contare deriva esclusivamente dalle entrate percepite a titolo di lavoro dipendente, pari all'incirca alla somma di euro 1.800,00(al lordo della cessione del quinto in favore di VIVIBANCA)

2.3. Il piano proposto è fattibile, come attestato dal professionista nominato e prevede nell'arco di 15 anni:

- il pagamento integrale del compenso del legale del ricorrente Avv. Elisa PEPPUCCI (€ 4.160,00), entro il termine di 12 mesi circa a partire dal mese successivo al decreto di omologa del Piano;
- il pagamento di rate complessive per € 48.026,62 al creditore ipotecario Unicredit Banca, entro i successivi 136 mesi circa;
- il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 7,08%, da effettuarsi successivamente ai pagamenti indicati nei punti precedenti;
- il pagamento integrale del compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi (stimato in € 6.188,88), al termine dell'esecuzione integrale del piano ex art. 71 co. 4 CCI.

Di seguito, si riporta una sintesi dei pagamenti come da proposta del ricorrente:

Attivo (quota stipendio) € 63.900,00

Totale somme distribuibili € 63.900,00

1) Crediti in prededuzione

Onorario OCC (DOTT. DANIELE DEL PRINCIPE) € 6.188,88

Onorario legale (AVV. ELISA PEPPUCCI) € 4.160,00

Totale € 10.348,88

Residuo da distribuire € 53.551,12

2) Credito ipotecario

UNICREDIT BANCA S.P.A. € 48.026,62

Totale € 48.026,62



Residuo da distribuire € 5.524,50

3) Crediti chirografari

Massa creditori chirografari ab origine € 5.524,50

Totale € 5.524,50

Residuo da distribuire € 0,00

Creditori chirografari € 77.991,23

Disponibilità per i chirografari € 5.524,50

% soddisfazione creditori chirografari 7,08%

Relativamente alla fattibilità del piano, la stessa si ricava induttivamente dalla considerazione per la quale il ricorrente risulta titolare di reddito mensile derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa sopra indicata a tempo indeterminato.

Si evidenzia, altresì, nel ricorso come *“Nell’eventualità in cui il ricorrente raggiungesse l’età pensionabile - attualmente prevista per il 13.08.2035 (pensione di vecchiaia), salvo successive modifiche di legge – anticipatamente alla scadenza del piano (anno 2038), anche per ricorso a pensione anticipata e/o altre misure di legge, il ricorrente potrà fare affidamento sull’importo del Trattamento di Fine Rapporto (di cui € 38.000,00 circa presso il fondo complementare PreviAmbiente ed ulteriori € 13.000,00 circa “rimasto in azienda”), che verrà liquidato all’atto dello scioglimento del rapporto di lavoro (all. n. 28). Tale importo, fino a concorrenza dell’importo complessivo di € 63.900,00 sopra indicato, verrà, quindi, destinato al pagamento dei creditori con conseguente riduzione delle tempistiche del piano.*

Essendo i genitori del sig. Fanelli ultraottantenni – il padre di anni 85 e la madre di anni 82 – non sono state considerate, ai fini della verifica delle condizioni del piano, le entrate da essi derivanti in quanto già superata l’aspettativa attuale di vita in Italia (82,4 anni)”.

Si osserva ancora come, verosimilmente, nei prossimi anni verrà meno l’obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni e non ancora autosufficienti, potendo dunque il Fanelli contare su maggiori entrate da destinare al ceto creditorio.

Circa la convenienza del proposto piano rispetto alla alternativa liquidatoria – pure a fronte di una lunga durata – si evidenzia convincentemente nel ricorso come *“L’ipotesi liquidatoria ex artt. 268 e segg. del C.C.I.I. NON prevederebbe una soddisfazione per i creditori in misura maggiore (cfr. pag. 7 rel. Part.). Il gestore ha precisato infatti che, nel caso dell’alternativa liquidatoria, vi sarebbe la possibilità di presentare un’offerta inferiore di almeno ¼ rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza ex art. 571 c.p.c.: nella migliore delle ipotesi, ovvero in fase di aggiudicazione alla prima asta (evento assai improbabile visto l’andamento delle vendite giudiziarie), il ricavato sarebbe pari ad € 76.875,00, di cui € 38.437,50 relativi alla quota di Fanelli, con la verosimile possibilità di ulteriori deprezzamenti in caso di successive aste deserte.*

Tale somma, detratte le spese di procedura, andrebbe a soddisfare, per la massa riferita al ricorrente, il solo creditore ipotecario, tra l’altro in misura parziale.

*Il restante 50% del ricavato della vendita è relativo, invece, alla posizione dell’ex moglie
, già comproprietaria nonché garante della posizione Unicredit.*



Inoltre, il ricorrente, come da visura effettuata al Pubblico Registro Automobilistico, non possiede beni mobili registrati; non è altresì proprietario, come dichiarato dallo stesso, di beni mobili di valore, né titolare di cariche sociali e/o quote di società.”

Recependo le suddette argomentazioni si ritiene in conclusione come il piano proposto sia conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria.

3. In data 31.08.2023, il professionista nominato in luogo di OCC ha trasmesso documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione ai creditori del ricorrente, specificando come tutti abbiano ricevuto la predetta e che nessuno ha trasmesso osservazioni.

Considerata la prevista durata del piano, pare ad ogni modo opportuno evidenziare come la Suprema Corte abbia chiarito come sia *“...omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. (Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata)”* - cfr. Cass. N. 27544 del 2019

E così, sempre in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia pure con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore, la stessa Suprema Corte ha chiarito come gli stessi possano prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, aveva confermato il diniego di omologa di una proposta di accordo di ristrutturazione, ritenuto non fattibile a causa della dilazione in cinque anni del pagamento di un credito ipotecario). Cfr. Cass. N. 17391 del 2020).

La stessa Suprema Corte ha altresì chiarito come la diversa conclusione non possa trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge) può essere colmata, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore – cfr. Cass. N. 17834 del 2019.

Forme di volontà che nessuno dei creditori della ricorrente ha qui espressamente manifestato opponendosi alla omologa del piano.

Il giudizio in relazione alla durata del piano si intreccia poi, inevitabilmente, con quello relativo alla fattibilità dello stesso.



Deve allora ribadirsi come il ricorrente, non avendo altre disponibilità economiche se non quelle enunciate nel piano, non possa che offrire ai creditori, quale unica garanzia, un effettivo equilibrio tra entrate ed uscite per la durata prevista, al netto delle esigenze minime di vita per il proprio sostentamento e quello dei figli verso i quali è obbligato al mantenimento.

In tale prospettiva, si rileva come il sacrificio imposto al creditore è inferiore a quello che deriverebbe dall'esperimento di iniziative esecutivi individuali, risultando conforme alla finalità della legge con lo scopo di consentire al debitore di uscire dalla crisi senza il rischio di cadere nell'usura (così condivisibilmente Tribunale di Verona, decreto del 20.07.2016, reperibile nelle più comuni banche dati).

3.1. In relazione, poi, alla possibilità di disporre la falcidia della cessione del quinto dello stipendio del ricorrente, pare sufficiente ricordare come già l'art. 4-ter comma 1, lettera d), del D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 avesse inserito nell'art. 8 della legge 3/2012 il nuovo comma 1-bis, il quale dispone(va) che: *“la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e delle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo.”*

L'art. 67, terzo comma, del CCII prevede, con analogo tenore letterale che: *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4..”*

La disposizione in esame è sicuramente espressione di un principio generale, già disposto dall'art. 42, comma 2, 1. fall. secondo il quale sono ricompresi nel fallimento i beni che pervengono al fallito durante la procedura. La cessione del quinto dello stipendio costituisce cessione di credito futuro, che acquista efficacia al momento in cui il credito medesimo viene ad esistenza e non si sottrae, dunque, con riferimento ai ratei di stipendio maturati in corso di procedura, alla attrazione alla massa fallimentare disposta dalla disposizione citata.

Ne deriva come la cessione del quinto dello stipendio del ricorrente (cfr. relazione del professionista nominato), debba ritenersi a rigore inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da altri precedenti di merito, sotto il vigore della [L. n. 3 del 2012](#).

Il condivisibile ragionamento sotteso a tali pronunce, qui richiamato, è il seguente: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale, ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima.

Sul punto, di recente, il Tribunale di Verona, con sentenza del 6.10.2022, interamente recepita e richiamata da questo Giudice, abbia ulteriormente evidenziato -sia pure con diretto riferimento alla



procedura di liquidazione controllata, ma con considerazioni utili anche in questa sede- come *“analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicchè pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris). Per le ragioni indicate al punto precedente, le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 C.) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori”*.

4. Ricorrono, in conclusione, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano.

P.Q.M.

OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 66 d.lgs. 14/2019, dal ricorrente Fanelli Giacomo con l'assistenza del professionista nominato in luogo di OCC, Dott. Daniele Del Principe;

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore e che quelle iniziate siano sospese;

DISPONE il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale, depurato dalle parti contenenti informazioni relative a dati sensibili della ricorrente e del suo nucleo familiare, nel rispetto della normativa sulla privacy;

AFFIDA al professionista nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. cit.;

DISPONE che il professionista nominato in luogo di OCC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 primo ed ottavo comma del d.lgs. 14/2019, provveda a comunicare la presente sentenza, entro trenta giorni, a tutti i creditori;

DICHIARA la chiusura della presente procedura.

Spoletto, 4.09.2023

IL GIUDICE



Dott.ssa Sara Trabalza

